



## **LINEE GUIDA E NOTE ESPLICATIVE PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA' AI SENSI DELL'ART. 2233 DEL CODICE CIVILE**

Il D.P.R. n. 645 del 10.10.1994, che è stato successivamente oggetto di conversione per effetto dell'introduzione dell'Euro, è rimasto in vigore fino alla data del 30.10.2010.

Il DM n. 162 del 02.09.2010 è entrato in vigore dal 31.10.2010 fino al 22.08.2012.

L'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 ha disposto l'abrogazione delle Tariffe Professionali (Decreto Liberalizzazioni).

Il D.M. n. 140 del 20.07.2012 ha disciplinato, i nuovi criteri cui parametrare gli onorari professionali. L'art. 41 del citato D.M. prevede che le nuove disposizioni (parametri) in tema di liquidazione degli onorari professionali debbano trovare applicazione solo successivamente all'entrata in vigore del citato decreto.

Tale decreto (D.M. 140/2012) è stato pubblicato sulla G.U. in data 22.08.2012 e quindi i suoi effetti decorrono dal 23.08.2012.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avuto modo di affermare che "le tariffe abrogate possono ancora trovare l'applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle rispettive precedenti tariffe (D.P.R. 645/1994-D.M. 162/2010). Deve invece applicarsi il D.M. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali successive alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto (23.08.2012)" anche se iniziate in data anteriore.

Si ha "OPINAMENTO": quando si applica la Tariffa Professionale e quindi per prestazioni concluse ante 23.08.2012;

Si ha "CONGRUITA'": quando si applicano i Parametri (D.M. 140/2012) e quindi per le prestazioni concluse dopo il 23.08.2012, anche se iniziate in data anteriore.

L'art. 636, comma 1, C.P.C. prevede che la domanda di procedimento di ingiunzione relativo a parcelle per prestazioni e spese sia corredata dal parere della competente associazione professionale.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione Liquidazione Parcelle e rilascio Pareri di Congruietà, provvede, su istanza dell'iscritto (redatta sulla modulistica e secondo le modalità di seguito dettagliate) o su richiesta del Giudice, al rilascio del parere di congruità degli onorari applicati.

Essendo state abrogate le tariffe professionali per le fattispecie di cui trattasi, il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine non potrà addivenire alla determinazione del valore puntuale del compenso che potrà essere riconosciuto all'iscritto; alla luce dell'attuale normativa e per le casistiche di cui infra, la liquidazione dei compensi compete esclusivamente all'organo giurisdizionale. Verrà, quindi, fornito un parere circa la congruità degli onorari, nel loro complesso, rispetto ai parametri per la liquidazione giudiziale del compenso di cui alla Tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (relativamente alla materia giuslavoristica: D.M. 21 Febbraio 2013, n. 46).

In presenza di onorario pre-concordato, il parere verterà sull'effettiva applicazione, da parte dell'iscritto, di quanto pattuito con il cliente.

Laddove la circostanza di pre-concordato sia evidenziata, da parte dell'iscritto, attraverso la produzione di documentazione idonea a comprovare una pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi, come pure nella loro effettiva accettazione da parte del cliente, il parere si incentrerà sulla verifica e conferma di tali presupposti.

Si riportano qui di seguito le linee guida e la modulistica i modelli per la richiesta di congruità relativamente a:

### **PRESTAZIONI PROFESSIONALI SOGGETTE ALLA LIQUIDAZIONE EX ART. 1 D.M. 140/2012 CON L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI**

Documentazione da produrre per richiedere il Parere di Congruietà di una parcella:

1. Relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta e delle prestazioni effettuate a schema libero;
2. Richiesta Parere di Congruietà su marca da bollo da € 16,00 (Allegato 1)
3. Parcella già inviata al cliente (n. 2 copie firmate in originale)



4. Copia della parcella redatta su schema conforme contenente prospetto di raccordo in cui sono riportati i valori ed i relativi riferimenti al D.M. 140/2012 (Allegati 2 e 3)
5. Eventuali documenti aggiuntivi (tra i quali, in caso di pre-concordato, copia del preventivo accettato dal cliente o di altra documentazione utile a comprovare l'esistenza di una situazione di fatto assimilabile);
6. Una marca da bollo da € 16,00 che sarà applicata sul certificato di liquidazione che rilascerà l'Ordine.

Con riguardo al precedente punto 1. si evidenzia che la relazione illustrativa dell'attività svolta dovrà contenere elementi utili ad evidenziare:

1. oggetto e obiettivi dell'incarico conferito;
2. durata dell'incarico: data iniziale e finale;
3. descrizione dello svolgimento della pratica;
4. eventuale supporto fornito dal cliente;
5. risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, ex art. 17 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
6. incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni;
7. motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni, ex art. 18 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
8. altre osservazioni, documenti, attestazioni o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite, del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari medesimi.

Non sono oggetto di parere di congruità le spese vive sostenute dall'iscritto.

#### DIRITTI DI LIQUIDAZIONE PARCELLE

Diritti fissi di Segretaria € 25,00 (bonifico bancario IBAN IT58S0549614100000010666303)

a cui vanno aggiunti, da liquidare con le stesse modalità alla certificazione del parere:

Per le note fino a € 1.000,00 = 10% del totale degli onorari liquidati

Per il di più di € 1.001,00 fino a € 5.000,00 = 5% totale degli onorari liquidati

Per il di più di 5.001,00 = 1% degli onorari liquidati (0,5% per insinuazione in procedura concorsuale di concordato liquidatorio o fallimento)

Si applica la riduzione del 50% sui diritti percentuali nei casi di ritiro della pratica, prima della emissione della certificazione del parere.

Nel caso particolare di ritiro dovuto a definizione transattiva, prima della emissione della certificazione del parere, il 50% si applica sul valore definito tra professionista e cliente desumibile producendo originale dell'atto compositivo.

Qualora si renda opportuno ottenere chiarimenti e/o precisazioni sulla richiesta presentata, la Commissione Liquidazione Parcelle e rilascio Pareri di Congruità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili potrà richiederli anche informalmente al Professionista.

#### ESITO DEL PARERE CONTENUTO

Il parere di congruità è volto ad accertare la coerenza dell'onorario richiesto rispetto alla lettera di incarico ovvero ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi ovvero, in assenza



o inapplicabilità di quanto precede, ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili.

La certificazione, nei casi in cui venga riconosciuta la congruità, conterrà:

- una generica indicazione di coerenza rispetto all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, laddove la stessa sia stata verificata a seguito della loro applicazione alle casistiche ad esso riconducibili;
- una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto a quanto contrattualmente stabilito tra le parti con la redazione e sottoscrizione per accettazione della lettera di incarico;
- una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto ad una dimostrata pregressa abitudine, sia nelle prestazioni che nei compensi.

La certificazione, nei casi in cui non venga riconosciuta la congruità, conterrà:

- una generica indicazione di non congruità;
- ovvero, laddove possibile, una indicazione dell'importo massimo che si potrebbe ritenere congruo in base all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili o sulla base di dimostrata pregressa abitudine, sia nelle prestazioni che nei compensi.

Si precisa che in nessun caso l'esito potrà contenere un dettaglio di liquidazione in quanto si ritiene che, allo stato attuale della normativa, questa potrà essere disposta esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

***SI EVIDENZIA, COME L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO IMPONGA LA NECESSITA' DELLA REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO ANTERIORMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE; CIO' SIA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ISCRITTO SIA PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA COGENTE, TRA CUI QUELLA RELATIVA AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.***